



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia

Tel. 0382 – 38111

Fax 0382 – 381301

V. le Matteotti, 63 - 27100 Pavia

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO, COMPRESA LA
MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO E DI
EROGAZIONE - OCCORRENTI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATE
DALL’ASP DI PAVIA**

DISCIPLINARE

C.I.G. B6E7AFBC38

Sommario

DISCIPLINARE.....	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 2 - IMPORTI A BASE DI GARA.....	5
2.1 – REVISIONE PREZZI.....	5
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 4 - QUINTO D'OBBLIGO	6
ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.....	6
ARTICOLO 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE	7
6.1 SELF CLEANING.....	7
6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
ARTICOLO 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	8
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	8
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	9
ARTICOLO 8 - AVVALIMENTO	10
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO	11
ARTICOLO 10 – GARANZIA PROVVISORIA.....	11
ARTICOLO 11 - SOPRALLUOGO	12
ARTICOLO 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	13
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI	14
ARTICOLO 15 - TERMINE PER L'INVIO DELLE OFFERTE	15
ARTICOLO 16 - CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE	15
ARTICOLO 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
ARTICOLO 18 - PRIMA SEDUTA PUBBLICA	18
ARTICOLO 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
ARTICOLO 20 - SEDUTE RISERVATE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	20
ARTICOLO 21 - SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE	20
ARTICOLO 22 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE.....	20
ARTICOLO 23 - AGGIUDICAZIONE	20
ARTICOLO 24 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI IL PROGETTO TECNICO	21
ARTICOLO 25 - PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	22
ARTICOLO 26 - CAUSE NON SANABILI DI AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA GARA	22
ARTICOLO 26 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	23
ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA	24
ARTICOLO 28 - IMPEGNO A CARICO DEL CONCORRENTE ED A CARICO DELL'ENTE	24
ARTICOLO 29 - FATTURE E PAGAMENTI.....	24
ARTICOLO 30 - CONTESTAZIONI E PENALI.....	25
ARTICOLO 31 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	26
ARTICOLO 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
ARTICOLO 33 - RECESSO	28
ARTICOLO 34 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	28
ARTICOLO 35 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASP	28
ARTICOLO 36 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28

ARTICOLO 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO	29
ARTICOLO 38 - GARANZIA DEFINITIVA.....	29
ARTICOLO 39 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	29
ARTICOLO 40 - SPESE PER LE OBBLIGATORIE PUBBLICAZIONI SULLA G.U.R.I. A CARICO DEL.....	29
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO.....	29
ARTICOLO 41 – RUP.....	29
ARTICOLO 42 - FORO COMPETENTE	29
ARTICOLO 43 - INFORMAZIONI.....	29
ARTICOLO 44 - NORMA FINALE	29

Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto

La Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia intende affidare l'Appalto per la fornitura di ossigeno liquido e gassoso, ivi compresi i servizi di manutenzione, così come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.

Il presente appalto è aggiudicato con lotto unico in ragione della peculiarità del servizio rivolto a soggetti fragili e dell'esigenza di avere un unico interlocutore. Ciò anche al fine di evitare rischi di interferenze nell'organizzazione delle forniture tra Operatori economici diversi nell'ambito delle stesse Strutture.

La Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia è un Ente Pubblico di cui si elencano i dati salienti:

- Sede Legale: Viale Giacomo Matteotti 63 - 27100 Pavia
- Sede Amministrativa: Via Emilia 12 - 27100 Pavia
- Codice Fiscale e Partita IVA: 02030350181
- Telefono: 0382-3811
- Sito WEB: www.asppavia.it
- e-mail: info@asppavia.it
- P.E.C.: protocollo.asp.pavia@pec.it

All'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia fanno capo le seguenti Strutture:

- R.S.A. Pertusati in Pavia - Viale Matteotti 63
- R.S.A. Santa Croce in Pavia - Viale Matteotti 65
- Istituto di Cura Santa Margherita in Pavia - Via Emilia 12
- R.S.D. Gerolamo Emiliani in Pavia - Via Vivai 21
- Appartamenti protetti per dieci anziani ospiti (A.P.A.) in Pavia – Via Emilia 12
- Servizio di Riabilitazione in Pavia – Viale Matteotti 61

Da qui in poi la Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia verrà denominata Ente, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 verrà denominato Codice.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Ente utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" cui è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it

Articolo 2 - Importi a base di gara

Gli importi stimati a base di gara, per la durata di mesi trentasei (36) sono dettagliatamente specificati nel capitolato speciale d'appalto all'art. 3.

Sono ammesse soltanto offerte al ribasso.

2.1 – Revisione prezzi

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 60 del D.Lgs.36/2023.

Trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, è consentita la revisione dei prezzi nei limiti previsti dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto altresì delle seguenti condizioni:
- l'istanza dovrà pervenire tramite PEC entro e non oltre (termine decadenziale) 45 giorni dall'inizio di ciascun anno di validità del contratto e la stessa dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il procedimento di revisione sarà portato a termine dalla Stazione Appaltante con un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di revisione e detto termine si intende interrotto ogni qual volta la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione necessari per la sua definizione.

Articolo 3 - Durata del Contratto

Il contratto avrà durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dal giorno di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, l'Ente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 – Soggetti ammessi in forma singola o associata

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Articolo 6 - Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Articolo 7 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

7.1 - Requisiti di idoneità professionale

L'Operatore Economico dovrà essere iscritto nel Registro della C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

Le Cooperative ed i Consorzi devono possedere anche l'iscrizione agli Albi / Registri di cui alle vigenti norme in aggiunta alla iscrizione alla C.C.I.A.A..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- il possesso di un fatturato globale minimo al netto dell'IVA di almeno euro 160.000,00 per l'anno 2022;
- il possesso di un fatturato globale minimo al netto dell'IVA di almeno 160.000,00 per l'anno 2023;
- il possesso di un fatturato globale minimo al netto dell'IVA di almeno 160.000,00 per l'anno 2024;

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- il possesso di una Polizza Responsabilità Civile per assicurare i rischi di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) in corso di validità con massimali di almeno
 - Euro 5.000.000,00 per sinistro;
 - Euro 5.000.000,00 per danni a persone;
 - Euro 5.000.000,00 per danni a cose.

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- il possesso di almeno due (2) idonee dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari autorizzati in conformità a quanto previsto dal Codice.

7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- di aver eseguito nell'ultimo triennio (2022-2023-2024) con esito positivo, debitamente certificato, almeno due servizi analoghi a quello oggetto di gara (fornitura ossigeno medicale) con un importo minimo pari a €uro 100.000,00.

Tale requisito è richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame.

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in ambito produzione e distribuzione ossigeno medicale
- il possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 in ambito manutenzione e commercializzazione ossigeno medicale

7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 100, del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dalla mandataria

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 7.2 deve essere soddisfatto in caso di raggruppamento temporaneo verticale dall'impresa che esegue la prestazione principale. Il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui all'art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito concernente i servizi analoghi di cui all'art. 7.3 deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei Consorzi Stabili si applica l'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Di conseguenza tutti i requisiti generali e speciali possono essere dimostrati direttamente dal consorzio stabile, oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 8 - Avalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 94, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 9 – Subappalto

Il Subappalto è ammesso entro la percentuale massima indicata all'art. 119 del Codice e in conformità alla disciplina contenuta dell'articolo medesimo.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore da parte di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 94,95,95,97 del Codice.

L'affidatario del contratto depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, del Codice.

Il subappaltatore dovrà fatturare all'Appaltatore e non all'Ente.

Articolo 10 – Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

IT 61 A 03069 11336 100000300064 - BANCA INTESA SAN PAOLO

Intestato a : ASP - ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 11 - Sopralluogo

Il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio è obbligatorio e quindi le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite il Portale Sintel nell'apposito spazio denominato "Comunicazioni" e deve riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico: Ragione Sociale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, PEC, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data ed ora del sopralluogo saranno fissate dall'Ente e comunicate ai Concorrenti senza possibilità di variazione alcuna.

Il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo è fissato per il giorno MARTEDI 24 GIUGNO 2025 alle ore 12:00.

La richiesta di sopralluogo potrà essere effettuata sino al giorno LUNEDI' 16 GIUGNO 2025 alle ore 12:00

Il sopralluogo può essere effettuato dal Rappresentante Legale o da suo incaricato in possesso di idoneo documento di identità e di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il Soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti.

Ogni Operatore Economico potrà eseguire il sopralluogo con un massimo di due rappresentanti.

Gli incaricati ad effettuare il sopralluogo dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale.

L'Ente consegnerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

Vista la soppressione da parte di ASP della precedente gara, avente codice CIG B4451002C4, si conviene che le ditte che hanno già effettuato il sopralluogo, non essendo variata la complessità dei luoghi e di tutte le altre condizioni, possono allegare l' attestato di sopralluogo effettuato per quella gara.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato dal Rappresentante Legale di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da Soggetto diverso, purché munito della delega dell'Impresa mandataria.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato dal Rappresentante Legale di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati o da Soggetto diverso, purché munito della delega di tutti i suddetti Operatori Economici. In alternativa, l'Operatore Economico raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da Soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Articolo 12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 16 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Articolo 13 - Modalità di acquisizione della documentazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Codice, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici utilizzando modalità di comunicazione in formato elettronico. L'Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", cui è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (articolo 1, comma 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it.

Per avere ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti.

E' disponibile il contact center ARIA S.p.A., raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

Articolo 14 - Comunicazioni

Se non diversamente indicato nel presente Disciplinare tutte le comunicazioni riguardanti la presente gara, comprese le richieste di chiarimento, avverranno per via telematica tramite l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente. Con la richiesta di registrazione al Sistema il Concorrente si impegna a verificare costantemente e a tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le suddette comunicazioni possono essere inviate anche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal concorrente al momento della registrazione. A tal fine Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal Concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il Concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi PEC.

Il Concorrente deve tenere costantemente sotto controllo i suddetti recapiti telematici.

Data ed ora di invio delle comunicazioni effettuate tramite Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo del Sistema.

Per agevolare l'invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal Concorrente tramite il Sistema non potrà avere dimensioni superiori a 80 MB.

In caso di consorzi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 di venerdì 27 GIUGNO 2025.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'area DOCUMENTAZIONE.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque inoltrati con modalità diverse dall'invio tramite la piattaforma di cui sopra.

Articolo 15 - Termine per l'invio delle offerte

L'offerta dovrà pervenire attraverso il portale Sintel entro il perentorio termine fissato alle **ore 12.00 di MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025**, a pena di esclusione dalla procedura.

Non saranno quindi accettate le offerte pervenute oltre tale termine anche per causa non imputabile al Concorrente.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dal log del Sistema.

I Concorrenti esonerano l'Ente e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per il mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività a Sintel e per qualsivoglia evento che impedisca od ostacoli l'invio dell'offerta.

Articolo 16 - Contenuto delle buste telematiche

Per partecipare alla gara il Concorrente dovrà inserire nel sistema telematico Sintel, entro il termine di cui all'articolo 12, la seguente documentazione:

BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare nell'apposito campo "Busta amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel, la documentazione amministrativa consistente in un unico file (formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1) **Due dichiarazioni bancarie con data successiva al 1 maggio 2025 attestanti la capacità finanziaria ed economica del Concorrente a firma di Istituti Bancari o Intermediari Autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385**
- 2) **La garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 106 del Codice e l'impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'articolo 106, del Codice**
- 3) **La Polizza assicurativa di cui al precedente articolo 7.2**
- 4) **La ricevuta comprovante l'avvenuto versamento all'A.N.A.C. del contributo di gara**
- 5) **Il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P.**
- 6) **La scheda di rilevazione dati per l'acquisizione del D.U.R.C. (Allegato 4)**
- 7) **Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) per la cui compilazione si dovranno seguire le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (Allegato 1)**
- 8) **Dichiarazione di aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (2022/2023/2024) i servizi così come indicato all'art. 7.3**
- 9) **Le seguenti certificazioni di garanzia della qualità:**
 - ▶ **UNI EN ISO 9001 rilasciata in relazione alla produzione e distribuzione di gas medicali**
 - ▶ **UNI EN ISO 14001 rilasciata per la manutenzione e commercializzazione di gas medicali**
- 10) **Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Ente**
- 11) **Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara**
- 12) **Patto di integrità firmato digitalmente dal rappresentante legale (Allegato 3)**

13) D.U.V.R.I. (allegato 2)

Mediante l'apposito menù a tendina predisposto dall'Ente, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato pdf scaricato da SINTEL.

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

Il Concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma SINTEL nello spazio della Busta Tecnica il Progetto Tecnico in un unico file (formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati).

Nel Progetto Tecnico il Concorrente deve esporre in modo chiaro e sintetico i punti salienti ed essenziali che qualificano il progetto tecnico relativo agli impianti proposti e le operazioni dettagliate da eseguire oltre ai tempi di realizzazione e fattibilità relativa a tutte le installazioni fisse, evitando di soffermarsi su aspetti non attinenti al servizio da appaltare e su particolari ininfluenti.

Il Progetto Tecnico deve fare specifico riferimento alla realtà delle Strutture interessate specificando e sugli impianti tecnici senza dilungarsi inutilmente in descrizioni standardizzate ed astratte.

Per il Progetto Tecnico è previsto un punteggio complessivo massimo di Punti 60.

Il Progetto Tecnico non deve superare le 20 pagine (no fronte/retro), fogli A4, carattere Times New Roman, formato non inferiore a 12, interlinea singola, margini: superiore cm 2, inferiore cm 2, sinistro cm 2,5, destro cm 2,5 oltre ai disegni tecnici degli impianti da installarsi.

Non verranno prese in considerazione le pagine successive alle 20 ed i progetti scritti con carattere inferiore a quello previsto e con impostazioni di pagina inferiori.

Sono tassativamente da escludere gli allegati che, comunque, non verranno presi in considerazione.

Il Progetto Tecnico deve evidenziare:

1. Il piano operativo delle forniture e della gestione degli impianti in comodato d'uso per tutto il periodo di vigenza contrattuale
2. Il piano operativo delle manutenzioni programmate e degli interventi in urgenza e emergenza
3. Le modalità di gestione degli aspetti riguardanti la logistica
4. I beni e servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l'organizzazione dell'appalto ricompresi nel prezzo dell'offerta e, quindi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente e con un effettivo e quantificabile valore economico. Non saranno prese in considerazione le ore aggiuntive offerte per i servizi oggetto dell'appalto.

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente gli Elaborati redatti sulla base di criteri di completezza, coerenza e che presentino soluzioni organizzative e gestionali tali da garantire la massima qualità del servizio da appaltare.

Saranno invece valutati negativamente gli elementi qualitativamente e quantitativamente sovrabbondanti, ridondanti e superflui, basati su schemi generali e standardizzati non riferiti alla specifica realtà delle Strutture interessate.

Il Progetto Tecnico dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente.

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

Il Concorrente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel nello spazio dell'offerta economica il ribasso percentuale da applicare sull'importo a base di gara con un massimo di tre decimali.

Nell'apposito spazio sulla Piattaforma Sintel il Concorrente dovrà inserire i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta, i costi del personale, i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro 2.509,00.

Il Concorrente dovrà allegare in una cartella zip la seguente dichiarazione redatta su carta intestata e firmata digitalmente:

“Luogo, data”

Spett.le
A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Viale Matteotti, 63
27100 Pavia

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO, COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO E DI EROGAZIONE - OCCORRENTI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATE DALL’ASP DI PAVIA
CIG

L'Operatore Economico.....i.....
con sede legale in
Via
con sede operativa in
Via
Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante Signor
nato ail
residente in Via
Codice Fiscale

esaminata attentamente la documentazione di gara che si accetta ed approva senza riserve ed incondizionatamente in ogni sua parte

rilevato che l'offerta deve indicare il ribasso percentuale da applicare sul prezzo a base di gara di Euro 253.409,00 + IVA, di cui € 2.509,00 relativi a oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per i trentasei (36) mesi di durata contrattuale

OFFRE

il ribasso percentuale UNICO del
(indicare il ribasso percentuale in cifre ed in lettere con due decimali)

In forza del ribasso percentuale offerto il prezzo contrattuale risulta pari ad

Euro(.....) + IVA
(indicare il prezzo in cifre ed in lettere con due decimali)

L'Operatore Economiconon intende subappaltare alcun servizio

OVVERO

L'Operatore Economicointende subappaltare le seguenti forniture o servizi alle seguenti imprese.....

Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente.....

L'indirizzo e-mail è il seguente:.....

L'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) è il seguente:

Si allega copia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente offerta con firma digitale”.

L'offerta, insieme alla copia del documento di identità, deve essere caricata nella busta economica della procedura telematica.

In caso di discordanza tra il ribasso riportato nella presente dichiarazione e quello riportato sulla piattaforma Sintel, prevale il ribasso inserito sulla piattaforma Sintel.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf ” che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante.

Articolo 17 - Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, di cui 60 punti per il Progetto Tecnico e 40 punti per l'Offerta Economica.

Articolo 18 - Prima seduta pubblica

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le offerte stesse sono definitivamente acquisite dal Sistema e non possono più essere modificate o sostituite.

Le offerte sono custodite dal Sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

Al momento della ricezione dell'offerta, Sintel invierà al Concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà inizio alle ore 12.15 di **MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2025** presso la Sede amministrativa dell'Ente, in Pavia - Via Emilia 12.

I Concorrenti potranno presenziare mediante i propri Legali Rappresentanti o loro incaricati muniti di idonea delega e di documento di identità.

Tramite il Sistema si procederà alla esecuzione dei seguenti adempimenti:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) apertura della *Busta amministrativa*;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella *Documentazione amministrativa*.

Le *Offerte tecniche* e le *Offerte Economiche*, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall'Ente né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Il Seggio di gara designato per la valutazione delle offerte pervenute, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici: il RUP e due (2) assistenti.

Il Seggio di gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all'analisi della documentazione presente nella *Busta amministrativa* (presentata in formato elettronico); in caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse dell'Ente, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il Concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui il Concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione dello stesso alle successive fasi di gara.

L'Ente al termine della verifica dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali procederà alla comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, nei confronti dei candidati e dei concorrenti del provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o l'ammissione alla stessa indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Articolo 19 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 68, del Codice) sono sanabili.

Articolo 20 - Sedute riservate della Commissione Giudicatrice

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara provvederà alla consegna degli atti di gara alla Commissione Giudicatrice.

In tempi successivi, la Commissione Giudicatrice dell'Ente si riunirà in via riservata per procedere all'esame dei progetti tecnici ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

Di tutte le sedute riservate si darà atto nei relativi verbali.

Articolo 21 - Seduta pubblica di apertura delle offerte economiche

Completati i previsti adempimenti, i Concorrenti saranno convocati mediante comunicazione tramite portale Sintel con un preavviso non inferiore a 72 ore per l'ulteriore seduta pubblica nel corso della quale, dopo aver dato lettura dei punteggi complessivi conseguiti dai progetti tecnici, si procederà all'apertura delle buste "offerta economica" dei soli Concorrenti idonei avendo conseguito per il progetto tecnico un punteggio non inferiore a Punti 35. Non saranno quindi aperte le buste "offerta economica" dei Concorrenti esclusi dalla gara avendo conseguito per il progetto tecnico un punteggio inferiore a Punti 35.

I punteggi di cui alle offerte economiche verranno sommati ai punteggi attribuiti ai progetti tecnici ottenendo così il risultato complessivo conseguito da ciascun concorrente.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Codice sarà fatta la proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che, avendo conseguito il punteggio più alto, risulta primo in graduatoria.

La proposta di aggiudicazione della gara verrà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 22 – Verifica di anomalie delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, in relazione al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, e 110, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Articolo 23 - Aggiudicazione

L'Ente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, del Codice.

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la gara senza nulla dover riconoscere ai Concorrenti e senza che questi possano eccepire alcunché o avanzare pretese di sorta.

Articolo 24 - Attribuzione dei punteggi riguardanti il progetto tecnico

Il progetto tecnico sarà valutato in seduta riservata da apposita Commissione Giudicatrice il cui giudizio è assolutamente discrezionale ed insindacabile.

I punteggi verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. Titolo	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio massimo attribuibile per singolo sotto criterio
1. Fornitura	20	
1.1. Descrizione del piano operativo delle forniture		10
1.2. Descrizione della modalità di gestione degli impianti ivi compresi quelli in comodato d'uso		10
2. Logistica	15	
2.1. Sistema informativo di tracciabilità		8
2.2. Sostenibilità ambientale relativa ai mezzi di trasporto		7
3. Manutenzione	15	
3.1 Piano di manutenzione preventiva		8
3.2 Frequenze manutentive migliorative rispetto al piano di manutenzione richiesto		7
4. Beni e Servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l'organizzazione dei servizi ricompresi nel prezzo dell'offerta e, quindi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente e con un effettivo e quantificabile valore economico	10	

Per ognuna delle suddette voci ciascun Componente della Commissione Giudicatrice attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, sulla base della scala di valutazione riportata nella seguente tabella:

Scala di valutazione del coefficiente

Insufficiente	0,00
Scarso	0,25
Sufficiente	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

I Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente metodo di valutazione:

Giudizio insufficiente	(coefficiente 0,00)
Proposte e soluzioni assenti - gravemente incomplete - inadeguate - controproducenti - non utili - inattuabili - non attinenti al servizio - indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili - peggiorative rispetto agli standard richiesti dal Capitolato Tecnico- inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione del servizio	

Giudizio scarso	(coefficiente 0,25)
Proposte e soluzioni incomplete, non del tutto adeguate, scarsamente utili e attuabili, parzialmente attinenti al servizio; difficilmente misurabili e/o riscontrabili – leggermente al di sotto agli standard richiesti dal Capitolato Tecnico - poco idonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione del servizio	
Giudizio sufficiente	(coefficiente 0,50)
Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate - attinenti al servizio - attuabili e utili - sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive - verificabili - qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico - complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento degli obiettivi da conseguire	
Giudizio buono	(coefficiente 0,75)
Proposte e soluzioni specificate in modo preciso e dettagliato - apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive - ben illustrate - con contenuti innovativi - qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico - in grado di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e straordinarie – finalizzate ad assicurare servizi con apprezzabili garanzie di qualità ed efficienza.	
Giudizio ottimo	(coefficiente 1)
Proposte e soluzioni eccellenti - idonee ad innovare, elevare e qualificare gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto dal Capitolato - atte a conseguire obiettivi ulteriori sia per quantità sia per qualità rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico con l'ottenimento di risultati pienamente soddisfacenti in termini di efficienza ed efficacia.	

Il coefficiente finale per ciascuna voce sarà pari al valore risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai Componenti della Commissione Giudicatrice.

Tali coefficienti saranno moltiplicati per i fattori ponderali previsti e la somma dei punteggi così ottenuti determinerà il punteggio totale conseguito dal Progetto Tecnico del Concorrente.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di Punti 35.

Non saranno quindi aperte le Buste Economiche dei suddetti Concorrenti esclusi.

Articolo 25 - Punteggio dell'offerta economica

Al concorrente che avrà offerto lo sconto percentuale più elevato sarà attribuito il punteggio massimo di Punti 40.

Agli altri concorrenti saranno attribuiti i punteggi calcolati secondo la seguente formula:

$$P = \frac{P_m \times 40}{P_o}$$

Ove P = Punteggio attribuito
Pm = Prezzo più basso
Po = Prezzo offerto

Articolo 26 - Cause non sanabili di automatica esclusione dalla gara

In aggiunta agli altri casi previsti dalle vigenti norme, sarà automaticamente escluso dalla gara:

- Il Concorrente la cui offerta sia caricata sul portale Sintel oltre il perentorio termine di scadenza tassativamente fissato alle **ore 12.00 DEL 2 LUGLIO 2025**

- Il Concorrente che non presenti le due dichiarazioni bancarie prescritte
- Il Concorrente che non presenti la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 106 del Codice
- Il Concorrente che non presenti l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice
- Il Concorrente che non presenti le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015
- Il Concorrente che non posseda il fatturato globale al netto dell'IVA di almeno Euro 160.000,00 per ciascuno degli anni 2022/2023/2024 nel settore specifico della fornitura di ossigeno medicale
- Il Concorrente che non abbia svolto con esito positivo, nel triennio 2022/2023/2024 almeno due servizi analoghi a quello prevalente oggetto di gara (fornitura ossigeno medicale).
- Il Concorrente che non presenti la polizza assicurativa di cui al precedente articolo 7.3

Restano ferme le ulteriori cause di esclusione dalla gara previste dalle vigenti norme.

Articolo 26 - Obbligazioni a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà:

1. fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia del buon andamento del contratto, esonerando l'Ente da ogni responsabilità. In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge e che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro eventuali danni causati a terzi.
2. applicare condizioni retributive almeno pari a quelle minime previste dal contratto collettivo di categoria del settore.
3. svolgere i servizi con le modalità richieste così da soddisfare pienamente le esigenze dell'Ente
4. far indossare dal proprio Personale divise e calzature conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza
5. far utilizzare dal proprio Personale i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) occorrenti
6. utilizzare Addetti che non siano dipendenti di Enti Pubblici
7. garantire la riservatezza delle informazioni acquisite in relazione al servizio svolto, in conformità e secondo le disposizioni vigenti in materia di "privacy".

Nell'esecuzione delle forniture contrattualizzate, nonché nell'uso dei beni, utensili, attrezzi e macchinari utilizzati a qualsivoglia titolo, l'Appaltatore dovrà:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori, adottando tutte le precauzioni, le cautele e le protezioni necessarie o anche solo opportune a tal fine
- b) utilizzare unicamente Personale qualificato, opportunamente formato ed idoneo alle mansioni da svolgere ai sensi della vigente normativa
- c) vigilare, controllare ed esigere il pieno rispetto, da parte del proprio Personale, delle normative di cui alla precedente lettera a).

L'Appaltatore tiene manlevato ed indenne l'Ente da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dal mancato, parziale o ritardato adempimento anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 27 - Responsabilità dell'Appaltatore e Polizza Assicurativa

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di prescrizioni di legge, che, in relazione all'esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o a terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni ricevute.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni causati o, in mancanza, al risarcimento degli stessi, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà segnalare con immediatezza eventuali danni causati a cose o persone causati dal proprio personale e provvedere al risarcimento degli stessi.

Qualora, avendo causato danni, l'Appaltatore non dovesse risarcire quanto dovuto entro congruo termine, l'Ente provvederà direttamente al ripristino con onere a carico dell'Appaltatore, trattenendo il relativo importo dalle fatture ed irrogando una penale aggiuntiva corrispondente, nel massimo, ad Euro 5.000,00. Tale sanzione sarà irrogata anche in caso di omessa o ritardata segnalazione così come previsto nel comma precedente.

Articolo 28 - Impegno a carico del Concorrente ed a carico dell'Ente

Il Concorrente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta mentre l'Ente non assumerà verso questi obbligo alcuno se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Articolo 29 - Fatture e pagamenti

Le fatture (in formato elettronico) dovranno essere emesse in conformità alle indicazioni fornite dalla Ragioneria dell'Ente.

il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **UF4MO7**

Il pagamento delle fatture, potrà avvenire solo dopo le necessarie verifiche previste per quanto alla validità del DURC ed una volta constatata la regolarità delle stesse, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato dall'Ente sulla base delle verifiche effettuate.

L'Ente non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissione di mandati di pagamento a favore di Soggetti diversi dall'Appaltatore, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Articolo 30 - Contestazioni e penali

In ogni caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni facenti carico all'Appaltatore, l'Ente invierà contestazione scritta a mezzo P.E.C..

Entro 48 ore dal ricevimento della contestazione, l'Appaltatore potrà inviare per iscritto le proprie giustificazioni alla seguente P.E.C.: protocollo.asp.pavia@pec.it.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'ASP contraente ovvero non vi sia stata riscontro o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come indicate all'articolo successivo, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le contestazioni dovranno essere circostanziate ai fatti e chiaramente ed inequivocabilmente riferite ad una o più prescrizioni contrattuali, repute disattese.

Le stesse saranno repute tempestive ogni qualvolta la segnalazione pervenga al DEC ovvero direttamente al RUP, entro il minor tempo consentito e ad ogni buon fine non appena i soggetti preposti ai controlli vengano a conoscenza dell'inadempienza. La contestazione non sarà reputata tardiva, in ogni caso, se formulata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di inadempienza e dalla piena conoscibilità della stessa da parte del DEC ovvero del RUP, ove direttamente coinvolto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatta salva la facoltà per l'ASP di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. L'ASP potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Resta inteso che l'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali: si applica, in particolare, l'art. 126 del Codice degli Appalti, atteso che quest'ultimo opera nell'ambito della verifica sul regolare e corretto andamento dei contratti pubblici.

La penale, all'esito dell'iter di verifica, sarà comunicata e irrogata entro i 15 giorni successivi alla presentazione della memoria contro deduttiva da parte del Fornitore.

Acquisite le giustificazioni dell'appaltatore, nei modi e nei tempi sopra descritti, il DEC, individuata la penalità e quantificato il suo importo complessivo, provvederà a comunicare al RUP l'esito del procedimento di contestazione, con contestuale indicazione della fattispecie violata e la sua quantificazione economica, nonché a richiedere al RUP il nulla osta a procedere alla fattiva applicazione della penalità, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione delle controdeduzioni.

In assenza di giustificazioni o qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore non siano idonee a giustificare il fatto contestato, l'Ente irrognerà una penale di importo variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, a seconda della gravità del fatto.

L'Ente si riserva di irrogare sanzioni anche al di fuori della casistica prevista in ogni caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell'adempimento.

La penale sarà irrogata nel massimo di Euro 5.000,00 qualora l'inadempimento metta a rischio l'effettuazione del servizio o causi una grave insufficienza della qualità del servizio stesso.

Le suddette penali potranno essere applicate più volte nel corso del periodo di durata contrattuale.

Alla terza penale l'Ente potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

L'Ente procederà all'applicazione delle penali mediante compensazione tra quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale.

In ogni caso l'Ente potrà richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Qualora a seguito di una contestazione per mancata esecuzione di un servizio previsto dal Capitolato l'Appaltatore non provvede nell'immediatezza, L'Ente si riserva comunque la facoltà di provvedere a richiedere l'esecuzione del mancato adempimento ad altro Operatore. I costi da sostenere saranno completamente a carico dell'Appaltatore

Qualsiasi danno materiale causato durante lo svolgimento delle attività dall'Appaltatore dovrà essere risarcito secondo le modalità che saranno indicate dall'Ente.

Art. 31 - Inadempienze contrattuali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali accertate in contraddittorio tra il DEC e la Ditta fornitrice comportano una riduzione del compenso pattuito per minor servizio prestato e per il danno arrecato.

L'accettazione da parte di ASP delle prestazioni eseguite non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni e vizi rilevati all'atto della consegna del gas e dei dispositivi medici, degli interventi di manutenzione eseguiti.

La quantificazione delle penali viene effettuata dalla Stazione Appaltante in base all'elenco riportato:

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della fornitura, totale o parziale, sarà applicata al fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di euro 500 al netto di IVA

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata al fornitore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti di cui al presente Capitolato, una penale di euro 500 al netto di IVA

In attesa dell'adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria, l'Azienda ha facoltà di acquisire i prodotti occorrenti immediatamente sul libero mercato senza obbligo di darne comunicazione e per un prezzo anche superiore a quello pattuito. Saranno a carico della Ditta titolare del contratto, oltre la penale indicata nei commi precedenti, le maggiori spese sostenute.

Attività di manutenzione preventiva: applicazione di una penale pari a euro 500 al netto di IVA per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze previste dal contratto;

Attività di manutenzione correttiva: applicazione di una penale pari a euro 100 al netto di IVA per ogni ora di ritardo per un massimo di 24 ore;

Tempi di intervento e reperibilità: applicazione di una penale pari a euro 500 al netto di IVA per ogni ora di ritardo per un massimo di 6 ore;

Funzionamento del call center: in caso di indisponibilità del servizio applicazione di una penale pari a euro 500 al netto di IVA;

Altre penali: applicazione di una penale pari a euro 500 al netto di IVA per ogni giorno di ritardo per tutte le prestazioni in cui è stata fissata una scadenza contrattuale.

Inoltre, l'appalto sarà soggetto ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale non ricompresa nelle precedenti, quantificate in euro 500 al netto di IVA applicabili previo contraddittorio da avviare con contestazione scritta da parte del DEC (prima inadempienza). In casi di

recidiva nelle inadempienze contrattuali si potrà procedere a triplicare la penale suddetta.

Articolo 32 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, nonché quanto disposto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi:

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;
- arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- violazione degli artt. 119 e 120 del D. Lgs n.36/2023 in materia di subappalto e cessione del contratto;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; - perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
- per reati accertati ai sensi dell'art. 122 comma 1, lettera c, del D. Lgs. n.36/2023;
- qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs n.36/2023;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale annuo;
- irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale;
- in caso di perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, nonché dal Capitolato tecnico e dalla normativa speciale applicabile all'oggetto di gara;
- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti ovvero nei in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati dall'Azienda;
- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 120. Comma 1 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;
- in presenza di una o più previsioni a carattere cogente non espressamente richiamate ivi incluse quelle riconducibili alla tutela dell'interesse pubblico e dell'autotutela amministrativa.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'operatore economico, fissando un termine non superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per le controdeduzioni. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi lo svolgimento del servizio, in danno all'operatore economico inadempiente.

L'ASP provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'ASP si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella

graduatoria.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 33 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 36/2023, l'ASP potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni.

In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, l'ASP si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 155 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 34 – Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'ASP in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria per il singolo Lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 35 – Codice di comportamento dei dipendenti di ASP

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP, approvato con Deliberazione CDI n. 4 del 31 gennaio 2023 estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi.

In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui all'art. 30, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 36 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione.

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare ASP di Pavia, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara

Articolo 37 - Cessione del contratto

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del Codice.

Qualora tale divieto sia violato, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 38 - Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice.

Articolo 39 - Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'articolo 18, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'Ente ed il Concorrente Aggiudicatario procederanno alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 18, del Codice il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo riguardante il contratto è a carico del Concorrente Aggiudicatario.

Il contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso così come disposto dalla vigente normativa.

Articolo 40 - Spese per le obbligatorie pubblicazioni sulla G.U.R.I. a carico del Concorrente aggiudicatario.

Tutte le spese per le obbligatorie pubblicazioni sulla G.U.R.I. sono a carico del Concorrente aggiudicatario.

Articolo 41 – R.U.P.

Il RUP della presente gara è l'Arch. Daniele Ghilioni

Articolo 42 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente gara è competente esclusivamente il Foro di Pavia.

Articolo 43 - Informazioni

Informazioni e delucidazioni sulla presente gara possono essere richieste soltanto per iscritto utilizzando il Portale Sintel. L'Ente non darà risposta a richieste inviate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Articolo 44 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia al Capitolato Tecnico ed alle vigenti norme in materia con particolare riguardo alle seguenti:

- Articoli da 1655 a 1677 del Codice Civile concernenti il Contratto d'appalto
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50
- Regolamento (UE) 2016/679
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
- D.P.R. 4 aprile 2002 n° 101
- Regio Decreto 23 maggio 1924 n° 827

- Regio Decreto 18 novembre 1923 n° 2440

Allegati:

Allegato 1	Planimetrie
Allegato 2	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Allegato 3	Codice etico-comportamentale
Allegato 4	D.U.V.R.I.
Allegato 5	Patto di integrità
Allegato 6	Scheda di rilevazione dati per l'acquisizione del Durc